Servizio di formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia che hanno stipulato intese con lo Stato
III Modulo

SOGGETTI RELIGIOSI E TERZO SETTORE

(III parte)

Ravenna 20 Maggio 2017

Prof. G. D'Angelo – Dott.ssa C. Elefante
gdangelo@unisa.it - celefante@unisa.it

OPEROSTI
(Osservatorio sulla proprietà ecclesiastica e regimi ordinari e speciali dei trasferimenti immobiliari e finanziari)
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Salerno

ASSOCIAZIONE

Definizione:

Un'associazione è un ente non profit regolato da un atto costitutivo e da uno statuto.

Il contratto di associazione è un accordo in cui tutte le parti perseguono uno scopo comune, di natura ideale (culturale, assistenziale, sportivo, filantropico e ricreativo) e non economica.

Nell'atto costitutivo viene espressa la volontà dei contraenti di costituire l'associazione

Nello statuto vengono fissate le norme organizzative e di funzionamento dell'associazione

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

(Art. 14 - 35 c.c.)

- Possesso della **personalità giuridica**
- Iscrizione **registro** delle persone giuridiche
- Autonomia patrimoniale **perfetta**

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

(Art. 36 - 38 c.c.)

- **No** Possesso della personalità giuridica
- **No** Iscrizione registro delle persone giuridiche
- Autonomia patrimoniale **imperfetta**

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO: *l'associazione che intende chiedere il riconoscimento deve costituirsi per* ***ATTO PUBBLICO.***

Art. 14. c.c.
Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni [c.c. 12, 28, 33; disp. att. c.c. 2] devono essere costituite con atto pubblico [c.c. 16, 33, 1350, n.13, 2699].
La fondazione può essere disposta anche con testamento [c.c. 587, 600, 786; disp. att. c.c. 3, 7].

L'atto costitutivo

E' il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.

L'atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi:

- *l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l'assemblea;*
- *gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale;*
- *la denominazione scelta per l'associazione;*
- *le finalità (oggetto sociale) e le azioni/servizi che l'associazione potrà mettere in atto per raggiungere lo scopo sociale;*
- *la composizione del Consiglio Direttivo (numero e nomi componenti) eletto contestualmente;*
- *lo statuto in allegato.*

L'atto costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula.

Lo statuto :

E' il documento contenente le regole della vita dell'associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa.

Lo statuto e l'atto costitutivo devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- *denominazione dell'associazione;*
- *sede legale;*
- *scopo;*
- *patrimonio;*
- *norme sull'ordinamento interno;*
- *norme sull'amministrazione;*
- *i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione;*

Sono facoltative:

- *norme relative all'estinzione dell'ente;*
- *norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.*

Anche lo statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.

Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto [c.c. 14, 23, 24, 27, 34] devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede [c.c. 46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [c.c. 25, 28]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo [c.c. 2365] e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione [c.c. 27, 34] dell'ente e alla devoluzione del patrimonio [c.c. 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [c.c. 28; disp. att. c.c. 4].

ASSEMBLEA DI COSTITUZIONE:

decisa la costituzione è necessario convocare un' assemblea di costituzione tra i soggetti interessati che ne approvano l'atto costitutivo e lo statuto.

ATTO COSTITUTIVO:

esprime la volontà di costituire l'associazione ed è redatto nella forma di atto pubblico con i requisiti di cui all'art. 16 c.c. ai fini del riconoscimento.

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE:

l'associazione richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale all'ufficio finanziario, presentando copia dell'atto costitutivo e copia del documento d'identità del Presidente.

Il numero di codice fiscale è obbligatorio per la redazione di determinati atti:

a titolo esemplificativo : registrazione associazione all'ufficio del registro; acquisto beni con fattura, intestare all'associazione beni immobili, stipulare contratti di locazione, richiedere contributi e/o rimborso spese ad istituzioni, compilare dichiarazioni fiscali, etc.

ISCRIZIONE UFFICIO DEL REGISTRO:

Il contratto di associazione va depositato (atto costitutivo e statuto) in duplice copia presso l'Ufficio Registri- Atti privati dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per certificarne l'esistenza e l'opponibilità ai terzi.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO: *sono disciplinate da specifiche norme di legge (art. 36, 37 38 , 600, 786 c.c.) e ad esse si applicano le disposizioni relative alle associazioni riconosciute purché compatibili.*

LIBERTA' DI FORMA

La costituzione di un associazione non riconosciuta non prevede alcuna formalità, il contratto può avere anche forma orale

FORMA SCRITTA

Indispensabile ogni volta che vengano apportati all'associazione beni immobili in proprietà o godimento ultranovennale.

ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

se deve qualificarsi come ONLUS

ATTO COSTITUTIVO:

Elementi essenziali art.36 c.c. →

- *SCOPO (lecito e non lucrativo);*
- *CONDIZIONE DI AMMISISONE DEGLI ASSOCIATI;*
- *REGOLE sull'ordinamento interno e sull'amministrazione.*

Elementi legati alla nascita delle associazioni non riconosciute

➢ **Fondo comune** →→→ Patrimonio dell'associazione non riconosciuta

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.(art. 37 c.c.)

Il patrimonio assolve alla funzione di tutela del credito tuttavia nella associazioni non riconosciute la responsabilità illimitata degli amministratori rende il patrimonio non essenziale

↓

Art. 38 c.c.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul fondo comune :

- in particolare nessun associato può chiedere la divisione del fondo durante la vita dell'associazione;
- non possono ripetere i contributi versati, né pretendere la propria quota in caso di recesso;
- non possono alienare la propria quota né disporne.

Richiesta attribuzione codice fiscale

L'associazione richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale all'ufficio finanziario, presentando copia dell'atto costitutivo e copia del documento d'identità del Presidente.

Il numero di codice fiscale è obbligatorio per la redazione di determinati atti: a titolo esemplificativo : registrazione associazione all'ufficio del registro; acquisto beni con fattura, intestare all'associazione beni immobili, stipulare contratti di locazione, richiedere contributi e/o rimborso spese ad istituzioni, compilare dichiarazioni fiscali, etc..

ISCRIZIONE UFFICIO DEL REGISTRO

Il contratto di associazione va depositato (atto costitutivo e statuto) in duplice copia presso l'Ufficio Registri- Atti privati dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per certificarne l'esistenza e l'opponibilità ai terzi.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Legge 383 del 2000

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. (art. 2)

Non sono considerate associazioni di promozione sociale

- I partiti politici,
- Le organizzazioni sindacali,
- Le associazioni dei datori di lavoro
- Le associazioni professionali e di categoria
- Tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Atto costitutivo e statuto

FORMA SCRITTA	ATTO PUBBLICO oppure *Scrittura privata autenticata*
Scrittura privata redatta da soci	se deve qualificarsi come ONLUS

Nello **statuto** devono essere espressamente previsti (art.3)

I proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Oggetto sociale

Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Denominazione

Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

DONAZIONI ED EREDITA’
Art.5

Le associazioni di promozione sociale anche se prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalita' previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
Art.18

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Corte UE, sent. 27 gennaio 2009, causa C- 318/07

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto la deducibilità delle donazioni di beni effettuate a enti non profit residenti in uno Stato UE diverso dal proprio … nessuno stato membro può subordinare la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate dai propri cittadini residenti alla condizione che l'ente beneficiario della donazione sia situato sul territorio nazionale

Corte UE, sentenza 4 maggio 2017 n. C-98/16, Corte di giustizia europea

L'adozione di una normativa che prevede un'aliquota preferenziale di imposta di successione per legati effettuati a favore di organizzazioni no-profit che sono stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea o della spazio economico europeo a condizione di reciprocità, viola gli obblighi incombenti sullo stato membro ai sensi dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992."

La normativa contiene una chiara discriminazione a danno delle persone giuridiche (senza scopo di lucro) degli altri Stati membri dell'UE (e del SEE), che costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali contenuta nell'articolo 63 del TFUE.

ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO

Art. 24.

Le associazioni di promozione sociale possono usufruire di alcune agevolazioni previste per le cooperative

“ Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali”.

CONVENZIONI

Art. 30

Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

ISCRIZIONE NEI REGISTRI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 7

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno.

FONDAZIONI

Istituzioni **senza fine di lucro** costituite per attuare la destinazione di un patrimonio privato allo scopo di patrocinare attività sociali, religiose, educative e più in generale volte al benessere di una comunità

ASSOCIAZIONE

Prevalenza elemento personale
Atto costitutivo
Contratto tra più persone

FONDAZIONE

Prevalenza elemento patrimoniale
Negozio unilaterale

ATTO COSTITUTIVO → Negozio o atto di fondazione con cui il fondatore manifesta la volontà di dar vita all'ente.

Con il negozio di fondazione il fondatore destina, per il perseguimento dello scopo dell'Ente, un patrimonio, la cui consistenza deve essere adeguata alla realizzazione dello scopo stesso, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361/2000.

Il fondatore, peraltro, non partecipa all'esecuzione del negozio di fondazione, essendosi spogliato definitivamente dei beni che ha destinato per il perseguimento dello scopo dell'Ente.

ATTO PUBBLICO O TESTAMENTO

ART. 14 C.C.

STATUTO → modalità di organizzazione e realizzazione di scopo

L'esecuzione del negozio di fondazione è assegnata a persone diverse dal fondatore, i cd. "amministratori" della fondazione, che agiranno per l'attuazione dello scopo voluto dal fondatore. Spetta ai soli amministratori determinare i criteri che ritengono più utili per l'amministrazione e la gestione del patrimonio, senza alcuna ingerenza da parte di terzi. Gli amministratori, nell'esercizio della loro azione, sono vincolati al perseguimento dello scopo voluto dal fondatore, non potendo modificare la destinazione dei beni.

REVOCA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE
Art. 15 c.c.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

CONTENUTO DELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

ART. 16 C.C.

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere:

- la denominazione dell'ente;
- l'indicazione dello scopo, → carattere di pubblica utilità no vantaggio del fondatore. Le modalità per il raggiungimento dello scopo sono libere in quanto la fondazione può esercitare qualsiasi attività idonea al perseguimento del proprio scopo;
- il patrimonio → elemento essenziale per il raggiungimento dello scopo e fortemente influenzato dal vincolo di destinazione a tale scopo impresso dall'atto di fondazione: non può essere utilizzato liberamente ma solo in forme strumentali al raggiungimento dello scopo. Patrimonio deve essere sufficiente ed adeguato allo scopo → patrimonio minimo → in sede di riconoscimento l'autorità può chiedere un patrimonio minimo congruo rispetto allo scopo. Il DPR 361/2000 prevede solo che il patrimonio sia adeguato al raggiungimento dello scopo, ma non fissa un ammontare ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è fissato liberamente dalle Regioni / Prefetture;
- la sede;
- le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
- i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio;
- le norme relative alla loro trasformazione.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato la Fondazione acquista la:

«**autonomia patrimoniale perfetta**»

Solo la Fondazione alla quale è stata riconosciuta la personalità giuridica da parte dell'autorità competente (Prefettura o Regione, a seconda dell'ambito territoriale di operatività e della materia trattata) può legittimamente operare. "

VIGILANZA E CONTROLLO SULLE FONDAZIONI

L'autorità competente (Prefettura o Regione) esercita funzioni di controllo e di vigilanza sulle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile. In particolare:

- provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
- annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
- scioglie l'amministrazione e nomina un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

A differenza di quanto stabilito per le Associazioni, dove l'Assemblea degli associati può sciogliere l'Ente, l'organo amministrativo della Fondazione non può deliberare lo scioglimento, ma solo proporre l'estinzione della stessa all'autorità competente.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, spetta, infatti, all'autorità competente dichiarare l'estinzione della Fondazione, dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile:

- cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto
- scopo raggiunto o divenuto impossibile

Ai sensi dell'art. 28 del Codice Civile, anziché dichiarare l'estinzione della Fondazione, l'autorità competente può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

Ai sensi dell'art. 26 del Codice Civile, l'autorità competente può, altresì, disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

DISCIPLINA DELLO SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

NORME CHE REGOLANO LO SCIOGLIMENTO:

Art. 27 – Estinzione della persona giuridica.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Art. 28 – Trasformazione delle fondazioni.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art.26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Art. 30 – Liquidazione.

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Regolamentazione della devoluzione del patrimonio

Art.31 – Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi;

Art.32 – Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni , con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi;

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

PRESSO LE PREFETTURE-U.T.G. È ISTITUITO IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio .

RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte di Associazioni, Fondazioni ed altri Enti di carattere privato, il Prefetto accerta la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente nonché l'esistenza di uno scopo possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.

Chi può fare la richiesta? → *Il legale rappresentante dell'Ente*

Cosa fare? → *La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G della provincia in cui l'ente ha sede.*

Documentazione richiesta:

Domanda in bollo da € 16,00 (fatte salve le esenzioni di legge per le ONLUS-Enti di volontariato);
Due copie, di cui una autentica, dell' atto costitutivo e dello Statuto , redatti per atto pubblico;
Una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente; una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
Copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
Elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante, con dati anagrafici e relativi codici fiscali;
Dichiarazione bancaria attestante la liquidità patrimoniale dell'ente intestata all'ente riconoscendo;
Nel caso di persone giuridiche che vogliano classificarsi quali ONLUS occorrerà allegare copia dell'istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS con il protocollo di deposito, corredata dal codice fiscale dell'ente.

Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

L'ASSOCIAZIONE- FONDAZIONE- COMITATO O ALTRO ENTE PRIVATO
che voglia godere dello status di ONLUS oltre al rispetto dell'art. 16 è tenuta ad inserire nello statuo anche le clausole previste dall'art. **10 del D.lgs. 460/97.**

ONLUS

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Le ONLUS non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti

ma rappresentano

ESCLUSIVAMENTE UNA CATEGORIA FISCALE

REQUISITI SOGGETTIVI

Possono essere Onlus: *le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica* (art. 10 comma 1)

Sono Onlus automaticamente ovvero di diritto: *gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.* (art. 10 comma 8)

Non possono essere Onlus: *gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria*. (art. 10 comma 10).

Sono Onlus parziarie: *Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno.* (art. 10 comma 9)

Qualificazione ONLUS

REQUISITI STATUTARI

Art 10 , comma 1 del D.lgs. 460/97

Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti

SETTORI DI ATTIVITA'

- assistenza sanitaria
- istruzione;
- Formazione,
- sport dilettantistico;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;

FINE SOLIDARISTICO

Soggetti svantaggiati

- assistenza sociale e sociosanitaria;
- beneficenza

FINE SOLIDARISTICO

Qualsiasi destinatario

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese e biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale dsvolta direttamente da fondazioni ovvero da essa affidata a università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

FINE SOLIDARISTICO

Collettività

ART. 10 COMMA 1 LETTERA B)
ESCLUVO PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Soggetti svantaggiati →

Art 10 comma 2.

Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a), del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Qualsiasi destinatario →

In tali attività la finalità di solidarietà sociale è intrinseca e immanente alle attività stesse, a prescindere dalle condizioni di svantaggio dei destinatari.

Collettività →

In tali settori di attività lo scopo sociale si realizza indirettamente a beneficio non di singole persone, ma della collettività intera.

LE ONLUS POSSONO SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA': - ISTITUZIONALI - CONNESSE

DIVIETO di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse (ART. 10 comma 1 lett. c)

ATTIVITA' CONNESSE

Art 10 comma 5

Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, (ovvero non a favore di soggetti svantaggiati o componenti di collettività estere)

nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Attività accessorie per natura sono quelle che completano o rendono maggiormente fruibili le attività istituzionali. (es. vendita di dépliants nei botteghini dei musei, magliette pubblicitarie i occasione di campagne di sensibilizzazione..)

ATTIVITÀ CONNESSE

in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settore devono essere:

Non prevalenti rispetto a quelle istituzionali

I relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Assenza dello scopo di lucro

Divieto di distribuire gli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale Art.6	Obbligo di investire gli utili in attività istituzionali e connesse	Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Onlus

Altri requisiti statutari

TRASPARENZA E DEMOCRATICITÀ

Obbligo di redigere il BILANCIO	Discipline uniformi delle modalità associative	Uso della denominazione dell'acronimo Onlus

La vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti erano attribuiti all'Agenzia per le Onlus - Authority per il terzo settore

Soppressa dal comma 23° dell'art. 8 del Decreto-Legge n° 16 del 2012, convertito in Legge n° 44 del 2012, sulla semplificazione tributaria.

I compiti e le funzioni dell'Agenzia passano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (già Ministero del Welfare) e precisamente alla sua Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali

Anagrafe Onlus

L'iscrizione all'anagrafe Onlus ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione come Onlus

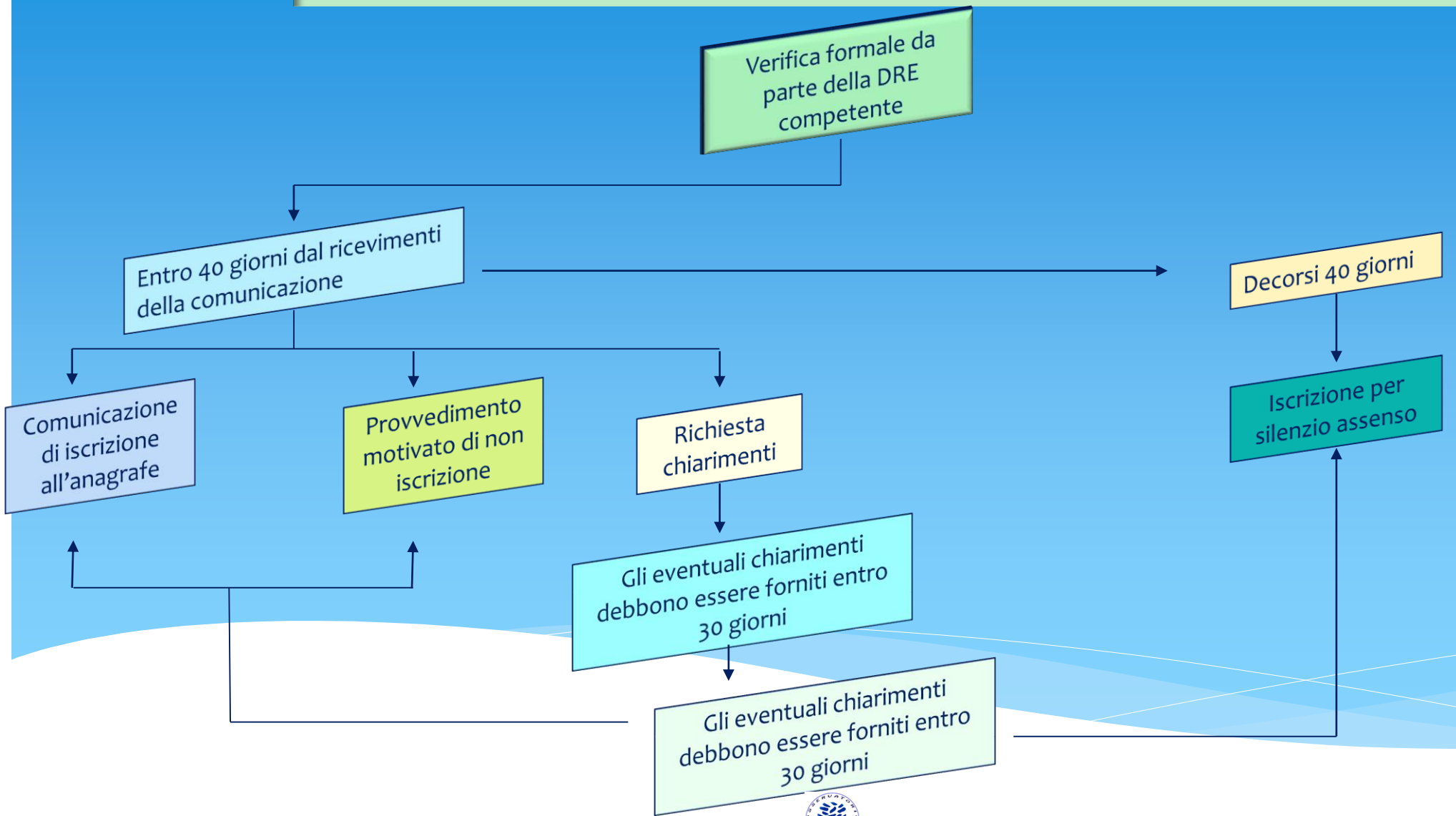

Agevolazioni

Le agevolazioni sono indicate nel D.lgs. 460/1997 (art 12-24) ai fini delle imposte dirette

A titolo esemplificativo:

- **non** è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali;
- **non** concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative;
- **non** concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi;
- **non** concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.
- Per quanto riguarda **l'Iva,** per esempio, non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra :

- Esenzioni dall'imposta di bollo;
- Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative;
- Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni;
- Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva;
- Esenzioni in materia di tributi locali;
- Agevolazioni in materia di imposta di registro;
-Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.
- Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative

IMPRESA SOCIALE

Con l'approvazione del d.lgs. 155/2006 è stata data attuazione, da parte del Governo, alla delega (contenuta nella L.118/05) di istituire e regolamentare l'istituto dell'impresa sociale per quei soggetti che esercitano, con criteri diversi dal profitto, **attività di pubblica utilità**.

*Quali soggetti **possono** diventare impresa sociale?*

Qualsiasi organizzazione privata

- Associazioni riconosciute e non
- Fondazioni
- Comitati
- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi

Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

*Quali soggetti **non possono** diventare impresa sociale?*

Organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Assenza di scopo di lucro

Le imprese sociali sono caratterizzate dall'assenza di lucro (inteso in senso soggettivo).

In sintesi

IMPRESA SOCIALE

- **Settori di attività**
  - Attività di utilità sociale di cui all'art.2, comma 1
  - Attività di utilità sociale di cui all'art.2, comma 2
- **Assenza di scopo di lucro**
  - Destinazione degli utili allo svolgimento dell'attività statutaria
  - Divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili
- **Struttura proprietaria**
  - Le imprese *for profit* e le amministrazioni pubbliche non possono controllare le imprese sociali.
  - Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese *for profit* e amministrazione pubbliche.